


# La situazione FINANZIARIA DELL'INPDAI e i costi per la collettività della sua confluenza nell'Inps



**I**l 19 settembre 2002, in risposta ai cosiddetti "attacchi" ricevuti da alcune componenti sindacali, datoriali e politiche, la Federmanager ha emesso un comunicato stampa dal titolo "*La confluenza dell'Inpdai nell'Inps non è un regalo alla categoria e non comporta alcun aggravio per il bilancio dello stato*" (vedi box a fianco).

Le stupefacenti affermazioni contenute nel documento, inviato in seguito anche ai presidenti delle Commissioni Bilancio del senato e della Camera dei deputati, quasi inducono il lettore a pensare che l'Inps, il Governo e la comunità tutta abbiano contratto un grande debito di riconoscenza, difficilmente sanabile, nei riguardi della dirigenza industriale. Leggiamolo e commentiamolo...

## Titolo del comunicato

Il titolo ha il sapore di una *excusatio non petita* e, soprattutto, dice il falso laddove nega che la confluenza sia un regalo per la categoria e che essa non comporti alcun aggravio per il bilancio dello stato. Se ciò fosse vero, infatti, non si comprenderebbe perché mai l'Inpdai abbia deciso di chiedere di confluire nell'Inps, dopo che tutta la sua storia, a partire dalla sua nascita, è stata caratterizzata da una tetragona opposizione all'idea di tale confluenza, opposizione accompagnata da un atteggiamento addirittura sprezzante verso l'Inps, definito, di volta in volta, "Calderone", "Casermone" o "Carrozzone".

La verità è che l'Inpdai, secondo i dati del bilancio consuntivo per il 2001 pubblicati nei n° 5-6-7-8/2002 de *L'informatore Inpdai*, porta "in dote" all'Inps un pesante disavanzo economico (1.479.205 milioni di lire) conseguente, quasi per intero, al forte sbilancio della gestione previdenziale (1.299.724 milioni di lire). Ciò in prosecuzione di un processo di grave squilibrio cominciato fin dal 1994 e destinato a una crescita esponenziale nei prossimi anni secondo quanto più volte affermato anche dalla stessa Federmanager.

Si veda infatti, da ultimo, l'articolo a firma Giorgio Ambrogioni e Mario Cardoni pubblicato il 3 dicembre 2002 nell'inserto "Progetto Manager" di *Italia Oggi*, nel quale si fa riferimento a "*un disequilibrio finanziario, oramai strutturale, di circa 2.000 miliardi annui di vecchie lire*".

**L'Inpdai non avrebbe mai ricevuto in passato alcun finanziamento dallo stato...**

Non è esatto affermare che tale Istituto non abbia attinto anch'esso sostanzialmente alla fiscalità generale, in quanto, operando al di fuori del regime generale e approfittando delle condizioni particolarmente favorevoli che è riuscito a creare, con la complicità del legislatore, per un lungo periodo e per un gruppo di lavoratori ingiustificatamente isolato dal regime generale, ha potuto beneficiare -

con ciò sottraendo comunque risorse alla fiscalità generale - di prestazioni previdenziali più favorevoli, versando una contribuzione di misura inferiore a quella dovuta nel regime generale.

In proposito è opportuno ricordare quanto evidenziato nel "documento di base sulle tendenze della spesa pensionistica" elaborato nel 1997 dalla "Commissione per le compatibilità macroeconomiche della spesa sociale" (pag. 7): *"l'esistenza di norme diverse sia per quanto riguarda i livelli delle aliquote contributive destinate al finanziamento delle prestazioni, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso e la misura delle prestazioni comportano degli impliciti trasferimenti finanziari pubblici a favore di categorie di assicurati a danno di altre, senza che tali trasferimenti seguano la logica redistributiva solidaristica che dovrebbe essere propria di un sistema previdenziale pubblico"*.

## L'armonizzazione dei contributi e delle prestazioni

Tra le argomentazioni più frequentemente riproposte vi è il fatto che l'Inpdai sarebbe stato "da tempo" armonizzato all'Inps per quanto riguarda i contributi e le prestazioni.

A voler essere precisi, occorrerebbe puntualizzare, innanzitutto, come tale armonizzazione, che si è cercato di procrastinare il più possibile, sia stata infine attuata con l'emanazione del decreto legislativo 24/4/1997, n. 181 (pubblicato il successivo 25/6/1997 sulla Gazzetta Ufficiale n. 146) solo a distanza di circa 2 anni dalla sua previsione (art. 2, comma 22, della legge n. 335/95).

Ma quel che maggiormente si rileva è che la delega è stata attuata con criteri eccessivamente "edulcorati" e blandi (calcolo della pensione in quarantesimi anziché in trentesimi solo a partire dall'1/1/1995 e limitatamente alla prima fascia di retribuzione pensionabile, salvaguardando anche l'applicazione delle più favorevoli aliquote di rendimento per le successive fasce di retribuzione, anch'esse conservate nella misura più favorevole; applicazione delle stesse aliquote di rendimento del regime generale anche per le fasce di retri-

## IL COMUNICATO DI FEDERMANAGER

### La confluenza dell'Inpdai nell'Inps non è un regalo alla categoria e non comporta alcun aggravio per il bilancio dello stato

Così dichiara Edoardo Lazzati, Presidente della Federmanager, l'Organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti dell'industria iscritti all'Inpdai. "L'Inpdai, così come l'Inps, a cui, d'altronde, è stato da tempo armonizzato per quanto concerne contributi e prestazioni, nonché altri enti previdenziali pubblici, rientra nel bilancio allargato dello Stato, il quale, pertanto, in base a precisi obblighi di garanzia costituzionale, deve farsi carico degli eventuali squilibri economico-finanziari di detti enti. Peraltro, fino a questo momento", continua Lazzati "l'Inpdai, non solo non ha mai ricevuto alcun finanziamento dallo Stato, a differenza dell'Inps e di altri enti similari, per i quali le prestazioni sono in gran parte finanziate non con i contributi ma con trasferimenti statali, attingendo, quindi, sostanzialmente alla fiscalità generale, ma, viceversa, ha versato alla tesoreria centrale dello Stato cospicui prestiti forzosi, per un ammontare complessivo di circa 2.448 miliardi di lire con un mancato rendimento finanziario netto di circa 183 miliardi di lire".

"Non solo, ma l'Inpdai ha storicamente corrisposto all'Inps" prosegue ancora Lazzati "rilevanti importi a titolo di solidarietà pari a circa 819 miliardi di lire con mancati interessi netti superiori a 600 miliardi di lire e ha un patrimonio immobiliare del valore di oltre 6.000 miliardi di lire. Aggiungasi che tra i principali motivi dello squilibrio economico-finanziario dell'istituto, oltre che il fenomeno generale dell'invecchiamento della popolazione assicurata e dello sfavorevole rapporto tra versanti in servizio e percipienti pensionati, figurano" continua Lazzati "gli effetti di una normativa introdotta nel 1989 sull'inquadramento

delle imprese a fini previdenziali che ha sottratto finora all'Inpdai circa 15.000 versanti su un totale di circa 82.000, mentre ha lasciato all'istituto l'onere di continuare a corrispondere le pensioni ai dirigenti provenienti dai settori invece attribuiti all'Inps solo per quanto riguarda il diritto a percepire contributi, così determinando mancate entrate contributive all'Inpdai stimate in circa 850 miliardi di lire annui".

"Inoltre," precisa Lazzati "sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti all'istituto gravano prelievi contributivi corrisposti all'Inps per il finanziamento di prestazioni temporanee (indennità di mobilità, assegni familiari, indennità di disoccupazione) che, o per legge o per limiti reddituali, non competono o non sono fruibili dai predetti dirigenti. Prelevi che ammontano a circa 590 miliardi di lire annui e che sono largamente utilizzati per concorrere al pagamento delle pensioni erogate dall'Inps. Deve, altresì, tenersi conto del fatto che ulteriori circa 100 miliardi di lire annui sono sottratti all'Inpdai a favore dell'Inps a titolo di contributi sulle prestazioni di lavoro autonomo effettuate dai dirigenti che percepiscono la pensione dall'Inpdai o che sono comunque iscritti a quest'ultimo".

"L'Inpdai, poi, è creditore verso l'Inps" puntualizza Lazzati "di circa 1.000 miliardi di lire, oltre agli interessi, per trasferimento di contributi a titolo di ricongiunzioni di posizioni assicurative. Infine," conclude Lazzati "le così dette *pensioni d'oro* non esistono certo nell'Inpdai, dove il tasso medio di sostituzione della retribuzione con la pensione risulta inferiore nel 2001 al 50% e dove, com'è facilmente riscontrabile, da sempre vigono massimali pensionistici che, invece, non sussistono nell'Inps e che, caso mai, proprio nell'ambito di questo istituto, hanno dato vita al succitato fenomeno. D'altra parte, per effetto della confluenza, il conseguente superamento dei predetti massimali comporterà un maggior gettito contributivo a favore dell'ente incorporante stimato in circa 300 miliardi di lire annui".

buzione successive alla prima solo a partire dall'1/1/1997, ma pur sempre salvaguardando il più elevato importo di tali fasce di retribuzione).

In sintesi, mentre la parificazione delle aliquote contributive veniva realmente attuata, anche se solo con effetto dall'1/1/1999, il meccanismo adottato per il calcolo delle prestazioni, in pratica, rinviava intorno al 2012-2015 la totale equiparazione delle modalità di calcolo della pensione a quelle del regime generale.

## Il prestito forzoso

Quanto al mancato rendimento finanziario (183 miliardi di lire) del cosiddetto "prestito forzoso" (previsto dall'art. 12 della legge 19/7/1993, n. 243, per i soli anni 1993, 1994 e 1995), è da sottolineare che tale mancato rendimento è senza dubbio di importo nettamente inferiore a quello sopra indicato, in quanto la norma istitutiva prevedeva l'applicazione sulle somme che obbligava a depositare presso la Tesoreria centrale dello stato, del medesimo tasso d'interesse fissato per le contabilità speciali fruttifere intestate agli altri enti soggetti al sistema della tesoreria unica. Tale tasso d'interesse all'epoca era solo di qualche punto percentuale inferiore a quello del mercato mobiliare (8% contro il 10-11%), riduzione questa che trovava la propria giustificazione nelle particolari finalità perseguite con la legge istitutiva ("misure urgenti per la finanza pubblica").

È da considerare peraltro che, a norma del comma 4, gli enti obbligati al "prestito" potevano effettuare depositi di misura inferiore a quella prevista (25%) o addirittura svincolarsi in tutto o in parte nel caso in cui il versamento avesse comportato l'impossibilità di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni e il suo funzionamento.

## Il contributo di solidarietà

Con il contributo di solidarietà in favore del regime generale, istituito con l'art. 25 della legge 28/2/1986, n. 41 (Finanziaria 1986) a carico delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dal regime generale - ad eccezione dello stato - in misura diversa a seconda delle caratteristiche demografiche ed economiche delle

single gestioni, il legislatore ha inteso far concorrere, sulla base del principio solidaristico, al sostegno finanziario del regime generale, le gestioni ispirate alla tutela di interessi particolari di gruppo. In considerazione di tale sua funzione, risulta di tutta evidenza la totale assurdità di lamentare la mancata corresponsione di interessi. La pretesa è altrettanto assurda dal punto di vista giuridico, considerato che gli interessi sono dovuti sulle somme date in prestito, non certo su quelle versate, a titolo definitivo, in adempimento di un obbligo imposto dalla legge.

## Le cause dello squilibrio finanziario

Con riferimento all'indicazione, tra i motivi della crisi dell'Inpdai, del fenomeno di invecchiamento della popolazione e dello sfavorevole rapporto iscritti/pensionati, è da rilevare che si tratta di cause di carattere generale e non certo specifiche dei dirigenti industriali: esse riguardano tutte le gestioni pensionistiche.

Particolari, nei confronti dell'Inpdai, si sono rivelati solo gli effetti di tali cause, in quanto hanno inciso su un "gruppo chiuso" di assicurati, che anche in ciò ha alla fine pagato per l'assurda pretesa, caparbiamente e pervicacemente perseguita da sempre dall'Inpdai, di rimanere isolato dalla generalità degli assicurati, autoattribendosi, con la connivenza del legislatore, trattamenti privilegiati rivelatisi alla fine finanziariamente insostenibili.

## Presunta "sottrazione" da parte dell'Inps di circa 15.000 iscritti, potenziali versanti

L'affermazione relativa alla presunta "sottrazione" indicata nel titolo, appare di difficile interpretazione. Non si comprende, infatti, chi possa essere il "colpevole" di tale "sottrazione" e di quali mezzi illeciti si sia avvalso per attuarla: forse il legislatore nell'emanare la legge n. 88/89 sull'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali? O la Corte di cassazione che, dopo un lungo e defatigante contenzioso tra l'Inpdai e l'Inps, ha accolto, a Sezioni Unite, le tesi dell'Inps? L'impressione che ne deriva è che forse, anche in tal caso, l'arroccamento su po-

sizioni irragionevolmente corporative abbia impedito a Federmanager di prendere atto, con serenità, che il presunto "furto" di iscritti non è altro che la naturale conseguenza dell'evoluzione del mercato del lavoro.

## Oneri impropri

Con i cosiddetti "oneri impropri" il legislatore ha inteso far concorrere tutti i lavoratori (e quindi anche i dirigenti) al finanziamento di alcune prestazioni non pensionistiche (indennità di mobilità, assegno al nucleo familiare, indennità di disoccupazione); tali oneri, quindi, non gravano affatto soltanto sui dirigenti industriali, bensì anche sui dirigenti appartenenti agli altri settori merceologici iscritti all'Inps.

In relazione alle singole prestazioni si formulano le seguenti osservazioni:

### a) indennità di mobilità

Solo per l'indennità di mobilità è prevista per i dirigenti l'esclusione dal relativo diritto, esclusione che peraltro si riferisce ai dirigenti di tutti i settori.

Al riguardo è da ricordare che sono da tempo in corso iniziative da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, tra cui le stesse Federmanager e Confindustria, per cercare di ottenere una diversa destinazione della relativa contribuzione versata dai dirigenti (0,30%) che possa comportare vantaggi anche per la loro categoria;

### b) assegno al nucleo familiare

Anche con riferimento all'assegno per il nucleo familiare è da osservare, in primo luogo, che la contribuzione relativa a tale prestazione è dovuta da tutti i dirigenti e non già dai soli dirigenti industriali. Per quanto attiene, invece, alla sua mancata fruizione, in concreto, per i dirigenti, ciò non deriva da un'espressa esclusione prevista dalla legge, ma solo dalla posizione reddituale degli interessati. Il legislatore, infatti, ha ritenuto che, oltre un certo limite di reddito (graduato per fasce di reddito rapportate al numero dei figli) il lavoratore possa provvedere da sé al mantenimento dei figli;

### c) indennità di disoccupazione

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione è da dire che è erroneo affermare che la stessa rientri tra le prestazioni che "non competono o



non sono fruibili dai dirigenti". Essa infatti spetta anche ai dirigenti, ivi compresi quelli iscritti all'Inpdai. Diversa questione è quella relativa all'inadeguatezza della sua misura, a causa della previsione di un importo massimo erogabile certamente in modo non proporzionato alla retribuzione di fatto percepita dai lavoratori con qualifica dirigenziale. Peraltro, a proposito di tale aspetto negativo, sono da tempo in atto iniziative volte a ottenere un miglioramento della normativa.

### **Presunta sottrazione da parte dell'Inps dei contributi versati alla gestione del 10% per i collaboratori coordinati e continuativi**

Del tutto priva di fondamento appare poi l'osservazione relativa a una presunta "sottrazione da parte dell'Inps all'Inpdai di circa 100 miliardi di lire per i contributi sulle prestazioni di lavoro autonomo degli iscritti all'Inpdai". Detti contributi infatti sono dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 (cosiddetta "gestione del 10% istituita presso l'Inps") da parte dei pensionati e degli iscritti a tutte le gestioni obbligatorie pubbliche o private (salvo, in parte, dagli iscritti all'Inpgi). Si tratta ovviamente di disposizioni legislative criticabili, ma è certamente del tutto improprio se non assurdo, accusare l'Inps di "sottrazione".

### **Il "credito" verso l'Inps (1.000 miliardi di lire + interessi!) per trasferimenti di contributi per ricongiunzioni**

È del tutto al di fuori di ogni parvenza di logica giuridica definire l'Inpdai "creditor" dell'Inps per trasferimenti di contributi operati in adempimento di obblighi imposti dalla legge. Al riguardo va anche osservato che i trasferimenti di contribuzione per ricongiunzioni avvengono reciprocamente tra i due enti a seconda delle diverse situazioni dei singoli assicurati. Anzi, è da ritenere che siano più numerosi (e complessivamente di importo più elevato) quelli dall'Inps all'Inpdai, considerato che

# **Le rivalutazioni una tantum delle pensioni Inps/Inpdai**

**Negli ultimi vent'anni i trattamenti pensionistici delle forme di previdenza obbligatoria**, ovvero sostitutive ed esonerative del regime generale, sono stati oggetto di speciali provvedimenti di legge *una tantum* - distinti e aggiuntivi rispetto agli incrementi periodicamente corrisposti a titolo di perequazione automatica - finalizzati alla rivalutazione delle somme corrisposte agli aventi diritto alle cosiddette pensioni d'annata, riferite a quelle corrisposte con decorrenza fino al 1988. Con riferimento a tali interventi di rivalutazione, a far data dalla legge n. 140 del 1985 e successivamente con le leggi 544/88 (c.d. 140 *bis*), 59/91 (c.d. 140 *ter*) e 537/93 (c.d. 140 *quater*), il legislatore ha accordato agli istituti gerenti forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale (fra i quali l'Inpdai) la possibilità di determinare autonomamente i criteri di corresponsione degli aumenti, posti a carico delle gestioni, nel rispetto di alcuni vincoli. Così come era accaduto relativamente alla misura delle erogazioni pensionistiche, nell'Inpdai di gran lunga più favorevoli rispetto agli iscritti all'Inps, l'accordata autonomia, inevitabilmente, ha determinato nel tempo notevoli differenziazioni con quanto previsto per il regime obbligatorio, quest'ultimo ancorato e costretto alle determinazioni del legislatore; differenziazioni che in maniera articolata e complessa hanno finito per produrre rivalutazioni alternativamente favorevoli all'una o all'altra gestione.

Tuttavia, nel quadro complessivo degli assetti previdenziali Inpdai-Inps, ciò che oltremodo colpisce chi approfondisce l'analisi di questi provvedimenti non è esclusivamente l'amara constatazione di come l'egemonia di alcune forze politico-sindacali abbia imposto scelte di fondo orientate alla differenziazione dei regimi previdenziali in funzione delle gestioni, avallando ancora disuguaglianze inaccettabili, ma è anche l'osservazione dell'assenza di un'accettabile giustificazione della misura di tali rivalutazioni estese nei confronti delle prestazioni Inpdai.

**Per oltre cinquant'anni l'Istituto di previdenza della dirigenza industriale** ha promesso ed erogato agli iscritti prestazioni previdenziali conseguite a "minor prezzo" e di gran lunga più favorevoli rispetto a quanto accadeva presso l'Inps, divenendo un ambito "paradiso senile"; in tale contesto, appare arduo comprendere quale esigenza di perequazione sottostesse ai disposti incrementi percentuali, fluttuanti da un minimo dell'8% sino al 40%. Quale insufficienza poteva aver toccato, rispetto alla media, una pensione a questa superiore? Impossibile dimenticare che all'epoca dei citati provvedimenti di legge, ad esempio nel 1988, a causa del famigerato tetto pensionistico i pensionati Inps, che andavano in pensione con 40 anni di anzianità contributiva, dopo aver pagato contributi sull'intera retribuzione percepita, ottenevano una

pensione massima di L. 2.383.000 mensili lorde per tredici mensilità.

**Doveroso è poi ripercorrere mentalmente le battaglie della Fendac**, che proprio nel 1988 riusciva con le proprie forze, senza l'aiuto della Cida governata anche allora da anime industriali, a rendere meno indegna la quiescenza dei suoi dirigenti ottenendo lo sfondamento del tetto, a dispetto del fuoco di sbarramento innalzato da un'agguerrita Confindustria preoccupata di quello che in effetti avvenne: l'incremento degli oneri per le aziende ad essa iscritte derivante da aumentate pretese della Fndai che ha da sempre fondato la propria politica sindacale sulla supremazia delle prestazioni pensionistiche erogate dall'Inpdai.

Ma tornando a commentare in particolare i citati disposti legislativi, l'irrazionale ingiustizia è ancor più manifesta ove si consideri che proprio gli esborsi insostenibili collegati alle politiche previdenziali Inpdai avrebbero condotto l'Istituto al deficit insanabile, con conseguente "richiesta di aiuto" alla collettività. Così, a far data dal 1985, i quattro provvedimenti di legge denominati 140, 140 bis, 140 ter, 140 quater, voluti dalla Federazione dei dirigenti industriali, avrebbero progressivamente incrementato e contribuito all'inarrestabile disavanzo dell'Inpdai. Peraltro nel '99, anno di attuazione dell'ultimo provvedimento di legge (140 quater) emanato dal governo a seguito delle forti pressioni della Fndai (diffida al ministero del Lavoro, manifestazioni di protesta a Roma, ricorso al tar, interventi politici sui Ministeri), la stabilità economica dell'Istituto appariva in piena crisi e ragionevolmente poteva prevedersi il mantenimento del trend negativo. Per tali ragioni, non possono non considerarsi le gravi responsabilità politiche riconducibili al provvedimento, anche alla luce del disposto dell'art. 11, comma 39 della legge 537/93, che aveva sottolineato l'esigenza di non compromettere l'equilibrio finanziario dell'Inpdai.

si diventa dirigenti industriali in genere dopo molti anni di iscrizione all'Inps e che, a norma dell'art. 5 della legge n. 45/73, sono sufficienti 5 anni di iscrizione all'Inpdai per ottenere il trasferimento dei contributi versati in precedenza all'Inps. A ciò è da aggiungere che con riferimento ai contributi incamerati per trasferimenti dall'Inps, l'Inpdai non si è affatto ritenuto "debitore" dell'Inps, ma anzi addirittura anche in tal caso "creditore", avendo sempre ritenuto le somme ricevute insufficienti a coprire i maggiori oneri pensionistici che ne sarebbero derivati per l'Inpdai, fino a indicare la normativa relativa a tali trasferimenti tra le cause del proprio dissesto (vedi speciale "Progetto Manager" in *Italia Oggi* n. 26/3/2002, pag. 7).

## Il tasso di sostituzione della retribuzione con la pensione

La presenza nell'Inpdai di un tasso medio di sostituzione della retribuzione con la pensione meno elevato rispetto a quello dell'Inps, lungi dall'essere un pregio gestionale, non è che l'ovvia conseguenza del dato obiettivo che, essendo tutti gli iscritti all'Inpdai dirigenti e, quindi, titolari di una retribuzione media di gran lunga più elevata rispetto a quella degli iscritti al regime generale (che com'è noto comprende tutte le categorie di lavoratori dall'apprendista al dirigente), risentono ovviamente in misura più marcata dell'applicazione di aliquote di rendimento decrescenti per fasce crescenti di retribuzione.

## Le "pensioni d'oro"

La presenza nell'Inps di un'esigua percentuale di pensioni di importo molto elevato è dovuta all'assenza (ma solo a partire dall'1/1/1988) di un massimale pensionistico. È da considerare, peraltro, che il concetto di "pensione d'oro" è relativo, per cui, al di là dell'esigua percentuale sopra richiamata (destinata a comprendere, almeno parzialmente, anche non pochi dirigenti industriali a seguito della loro confluenza nell'Inps), "pensione d'oro" è comunque in ogni caso - a prescindere dal suo importo - soprattutto quella ottenuta sulla base di una normativa privilegiante quale ad esempio quella Inpdai.

## Il massimale pensionistico e contributivo

Quanto alla vantata presenza nell'Inpdai "da sempre" di "massimali pensionistici" è da osservare, in primo luogo, che nel comunicato in esame si è ommesso di ricordare che tali massimali "pensionistici" sono stati istituiti in conseguenza della scelta di introdurre un tetto contributivo al di sopra del quale non era dovuto alcun versamento (la pensione veniva cioè calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati!). Con tale incompleto riferimento ai massimali si è quindi, involontariamente, indicato un altro grosso quanto ingiustificato privilegio accordato "da sempre" all'Inpdai. Presso l'Inps, infatti, come ben sanno i nostri colleghi pensionati ante 1988, per un lunghissimo lasso di tempo è stato in vigore un massimale - per giunta di importo di gran lunga inferiore a quello dell'Inpdai - solo pensionistico e non anche contributivo.

Sicché per i dirigenti iscritti all'Inps si è verificato l'assurdo che, mentre la contribuzione - per giunta determinata con aliquote più elevate rispetto a quelle Inpdai - veniva versata sull'intera retribuzione, la pensione veniva calcolata entro il limite del massimale.

All'abolizione del massimale si giunse solo a partire dall'1/1/1988 con l'art. 25, comma 6, della legge 11/3/1988, n. 67 (Finanziaria 1988), sulla base di una sentenza della Corte costituzionale (n. 173/86) che, pur dichiarando costituzionalmente legittimo il massimale, aveva censurato la totale assenza di qualsiasi beneficio per gli assicurati in relazione alla contribuzione versata sulla quota di retribuzione eccedente tale "tetto".

Sempre con riferimento al massimale, non si può non rilevare un'altra grave omissione contenuta nel comunicato di Federmanager.

Nella parte finale si evidenzia il "maggior gettito contributivo" che deriverà all'Inps (stimato in circa 300 miliardi di lire annui) dall'abolizione del massimale anche per i dirigenti industriali confluiti nell'Inps, ma nulla si dice sui conseguenti maggiori oneri che graveranno sull'Inps in termini di erogazione delle prestazioni, che oltretutto faranno correre ai dirigenti industriali il grave rischio di diventare anch'essi titolari di "pensioni d'oro", se non addirittura "di platino".